

CAMERA DEI DEPUTATI N. 400

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GORRERI, SCIONTI, LOPERFIDO, ROSSI PAOLO MARIO

Presentata l'11 settembre 1963

Norme interpretative e integrative della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è integrativa ed interpretativa della legge 8 dicembre 1956 n. 1429 a favore del personale in possesso dei requisiti di perseguitato politico antifascista o razziale al quale è doveroso estenderne i benefici, in quanto, a causa delle persecuzioni subite, si trovò nella impossibilità di conseguire il titolo o di partecipare ai concorsi che, come ad esempio quello di lingue straniere, non furono banditi per tutta la durata della guerra 1940-1945. Inoltre, si rende necessario chiarire il contenuto della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione di tutti i docenti della scuola elementare secondaria e di istruzione artistica in possesso dei requisiti di perseguitato politico o razziale, confermando in modo specifico che essa si applica anche al personale insegnante di ruolo speciale transitorio, perchè con l'espressione «raggiunto il grado di ordinario» si è inteso dire raggiunta la conferma nel ruolo dopo il periodo di prova e di straordinariato, e perciò, a parte la di-

zione della legge, che si riferiva inizialmente a tutto il personale docente senza distinzione alcuna, nessun'altra cavillosa interpretazione poteva o doveva farsi, come se nei ruoli speciali transitori non vi fosse una carriera. Tale considerazione è pienamente inesatta, perchè nell'insegnamento non vi è una carriera vera e propria come nel personale burocratico, ma vi è una progressione economica, che nel ruolo ordinario è maggiore, mentre nel ruolo speciale transitorio è minore, ma pur sempre esistente.

Si rende perciò necessario intervenire con la presente legge per correggere certe inesatte interpretazioni, che, basandosi solo sulle parole usate con maggiore o minore precisione, deviano la interpretazione logica delle leggi, cioè il fine che il legislatore si è proposto.

Per tutte queste ragioni e scopi di giustizia riparatrice si invita la Camera a discutere ed approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La retrodatazione della nomina prevista dall'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, deve intendersi estesa anche al personale direttivo e docente degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica che, essendo in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo unico della legge sopra citata, abbia ottenuto la nomina ad insegnante di ruolo speciale transitorio per effetto dei relativi concorsi indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

ART. 2.

Al personale direttivo e docente degli istituti d'istruzione elementare, secondaria ed artistica che, essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, abbia conseguito il titolo di studio dopo il termine stabilito per la presentazione delle domande all'ultimo dei concorsi banditi sino alla data del 30 settembre 1942, è concessa la retrodatazione della nomina in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1942 ovvero 1° ottobre 1943, ovvero 1° ottobre 1944, ovvero 1° ottobre 1946, ovvero 1° ottobre 1948, riconoscendo fra tali decorrenze quella immediatamente successiva al conseguimento del titolo di studio prescritto.

La stessa decorrenza di nomina prevista dal precedente comma viene stabilita in favore del personale direttivo e docente che, essendo in possesso degli stessi requisiti di cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sia stato assunto in ruolo per effetto dei concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, qualora, nel periodo compreso fra tale data e l'epoca in cui detto personale subì le persecuzioni politiche o razziali, non sia stato bandito alcun concorso corrispondente.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I relativi benefici di carriera decorrono dalla stessa data di cui al precedente comma, salvo quanto disposto dall'articolo 1, i cui

benefici di carriera decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 8 dicembre 1956, n. 1429.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.